

## COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 202/23/2011

### Svolgimento del processo

All'udienza del 13/6/2011 il Relatore illustrava i termini della controversia.

Il ricorrente - Architetto - ha dedotto che con la nota sentenza la Corte Costituzionale ha sottolineato che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, nel quale caso manca il presupposto dell'applicabilità dell'imposta. L'Ufficio nel costituirsi ha osservato che dalle denunce dei redditi si evince la sussistenza di consistenti elementi che configurano una "organizzazione autonoma" che esclude l'esenzione dalla tassa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame delle denunce dei redditi del ricorrente emerge quanto segue:

Periodi di imposta ANNO	Spese Collaborazione Coordinata e continuata	Compensi a terzi per prestazioni afferenti attività professionale	Lavoro dipendente
1998	20.326,00	39.798,00	
1999	28.467,00	76.521,00	
2000	37.295,00	26.235,00	
2001	32.231,00	35.898,00	
2002		7.751,00	20.211,00

Le spese relative agli immobili risultano rispettivamente essere di € 11.812,00; € 8.322,00; € 2.903,00; € 9.420,00; € 6.550,00.

Si deve richiamare e condividere la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato, in particolare che non può escludersi l'autonoma organizzazione quando il professionista si avvalga di uno studio (cfr. Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680 del 16 febbraio 2007, nn. 5019, 5020 e 5021 del 5 marzo 2007, n. 8166 del 2 aprile 2007), sia esso allocato in immobile di proprietà ovvero condotto in locazione, comodato, leasing, o ad altro titolo, anche se condiviso con altre persone. A tal proposito è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 12078 del 25/5/2009 la quale ha rilevato come agli effetti impositivi irap ciò che rileva è "la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico con quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all'espletamento delle particolari incombenze ....". Pertanto, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, sarebbe sufficiente che il professionista abbia la sola disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile destinato specificamente all'esercizio dell'attività professionale e che abbia le caratteristiche strutturali e funzionali proprie del tipo di attività svolta, a tale riguardo si deve osservare come i compensi derivanti dall'attività professionale svolta negli anni in questione siano ragguardevoli attestandosi su una media di circa € 248.374,00 annui.

Dalle certificazioni dell'Anagrafe Tributaria che risultano allegate, risulta, come il complesso delle spese sostenute dal professionista, lungi dall'essere di modesta entità, raggiunge nel periodo in esame un importo considerevole anche in relazione all'ammontare del reddito prodotto: circa € 168.084,00 per il periodo d'imposta 1998, circa

€ 139.824,00 per il 1999, € 95.421,00 per il 2000, € 115.554,00 per il 2001 ed € 56.547,00 per il 2002, in particolare si evidenzia la presenza costante negli anni in questione di compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica per importi in media di € 30.000,00 annui, nonché la presenza di spese relative a beni strumentali e quote di ammortamento ed altre spese documentate.

Il livello reddituale del ricorrente, quindi, si colloca, in tutta evidenza, su livelli che contraddicono l'ipotesi di una attività fatta per conto proprio, senza organizzazione e propri mezzi. Alla luce del volume di spese ed affari documentato, risulta quindi sussistente in capo al professionista la configurabilità di "una organizzazione che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso" e che realizzi, dunque, "un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di essa" (Cass. Sent. n. 3672/2007; Cass. Sent. n. 3676/2007).

Stante l'originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, rilevata la complessità delle questioni in fatto ed in diritto, si compensano le spese. (CASS. CIV. SEZ. III Sentenza 24/3/2011 n. 6737).

La Commissione

**PQM**

Rigetta il ricorso e compensa le spese.